

Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato

La classificazione delle merci nella nomenclatura si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, nonché dalle regole qui appresso, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note.
2.
 - a) Qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
 - b) Qualsiasi menzione di una materia nel testo di una determinata voce si riferisce a questa materia sia allo stato puro sia mescolata o associata con altre materie. Parimenti, ogni accenno a lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi prodotti mescolati o oggetti compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il disposto della regola 2b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
 - a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie costituenti un prodotto misto o un oggetto composito o a una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto o oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o più completa;
 - b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o i lavori costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;
 - c) Nei casi in cui le regole 3a) o 3b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
4. Le merci che non possono essere classificate in base alle succitate regole sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
5. Oltre alle disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci enumerate qui appresso:
 - a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola non si applica tuttavia ai contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.
 - b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5a) gli imballaggi che contengono delle merci sono classificati con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria se gli imballaggi possono essere utilizzati validamente più volte.
6. La classificazione nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci nonché, "mutatis mutandis", dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

Regole complementari svizzere

1. La classificazione nelle sottovoci svizzere è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci svizzere e dalle note svizzere nonché, "mutatis mutandis", dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci svizzere dello stesso valore. Ai fini di que-

sta regola, le note di sezioni, di capitoli o di sottovoci sono, salvo disposizioni contrarie relative alle sottovoci svizzere, parimenti applicabili.

2. Salvo che la tariffa doganale e la legge sulle dogane non dispongano altrimenti, gli oggetti usati sono soggetti agli stessi tributi doganali come gli oggetti nuovi.
3. Salvo disposizioni contrarie della tariffa, per peso unitario si intende il peso effettivo della merce.
4. Con la designazione «recipiente», usata in singoli gruppi di tariffa per la graduatoria di pesi, si intende ogni involucro immediato della merce, sia esso fatto di legno, di lamiera, di vetro, di cartone, di carta, di materia plastica o di qualsiasi altra materia.